

ALBERTO DELLA REGINERI  
C.C. n. 2 del 27-02-1995



COMUNE DI SAN TAMMARO  
Prov. di CASERTA

REGOLAMENTO

MERCATO AGRICOLO-ALIMENTARE

## ART. 1 DEFINIZIONE DEL MERCATO

l'area attrezzata messa a disposizione degli operatori economici per la gestione all'ingrosso dei prodotti agricoli-alimentari situata nel comune di San Gennaro Vesuviano, in Via Nazionale Agricola, costituisce il Mercato Agricolo-Alimentare di San Gennaro Vesuviano della Legge Regionale Campana n. 9 del 28/02/1979. L'area indicata al comma precedente ha tutti i requisiti previsti dall'art. 1 del Regolamento-tipo, approvato dal Consiglio Regionale della Campania con deliberazione n. 300/6 del 29 novembre 1978, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 08/02/1979.

I fini del presente regolamento, per vendita all'ingrosso si intende quella effettuata per colli interi e confezionati, ed in ogni caso per quantitativi non inferiori a 5 chilogrammi.

Non da considerarsi prodotti agricolo-alimentari, i seguenti prodotti:

1) Frutta fresca

2) Frutta secca

3) Oli ed olii

4) Miele

5) Latte

6) Cereali

7) Altri prodotti agricoli

8) Derivati dalla conservazione o trasformazione dei prodotti di cui ai numeri precedenti.

## ART. 2

### DIVIETO DI TRATTARE NEL MERCATO MERCE NON PREVISTA DAL REGOLAMENTO

~~È vietato introdurre in Mercato, conservare nei magazzini e contrattare prodotti che non rientrino nelle categorie merceologiche previste dal regolamento di Mercato.~~

## ART. 3

### TIPOLOGIA FUNZIONALE

Il Mercato Agricolo-Alimentare di San Gennaro Vesuviano ha la funzione di realizzare l'organizzazione commerciale di tutti i prodotti venduti direttamente dai produttori o loro consorzi ed associazioni o per conto degli stessi, nonché la funzione di favorire l'immissione diretta dei prodotti nei canali finali del dettaglio, nonché, ove possibile, nei limiti della capacità produttiva, l'attività di produzione dalle zone di origine, ai fini di creare il necessario assortimento dei prodotti e favorire la promozione e la distribuzione al mercato interno o su quello estero.

Il Mercato Agricolo-Alimentare di San Gennaro Vesuviano rientra nelle tipologie di cui alle lettere a) c) b), ai sensi e per gli effetti del Regolamento-tipo, sezione II, comma, di cui al precedente articolo e quindi a tipologia mista.

## ART. 4

### FINALITÀ

Il Mercato è un pubblico servizio che, attraverso la concentrazione dell'offerta e la vigilanza sull'applicazione delle norme di commercializzazione e delle norme igienico-sanitarie, mira a tutelare i consumatori finali ed a remunerare nella giusta misura i produttori e gli addetti alla distribuzione, eliminando la intermediazione inutile e parasitaria.

L'attività del Mercato si adegua alle direttive della Regione ed alle norme da essa emanate per assicurare, in casi eccezionali, il ripristino della normalità nell'ipotesi di turbazione delle attività di commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari.

K 9

ART. 5  
GESTIONE DEL MERCATO

Il Mercato è gestito dal Comune di San Tamarro.  
Il Comune nelle forme e con le modalità consentite dalla legge, può associare alla gestione le organizzazioni degli operatori di cui al successivo art. 3, nonché Enti ed organismi pubblici.  
Il Comune si riserva di affidare altresì la gestione del Mercato a società consortili, consorzi o società costituiti fra Enti pubblici ed operatori concorrenti associati, nonché a società per azioni, soggetti di cui al comma precedente dovranno però all'uopo essere costituiti da prevalente capitale pubblico, e l'affidamento potrà avvenire nelle forme e modalità consentite dalla legge.

ART. 6  
CRITERI DI GESTIONE

La gestione del Mercato deve essere conformata ai criteri di efficienza e di economicità.  
I gettiti nelle entrate ed i proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del Mercato, agli ammortamenti ed al miglioramento degli impianti e dei servizi comuni.  
In ogni caso la gestione deve tendere all'equilibrio finanziario.  
Gli eventuali utili di gestione devono essere portati a riserva.  
Il Comune si riserva di evidenziare, in una contabilità separata, ai soli fini organizzativi interni, partite considerate in bilancio.

ART. 7  
ENTRATE DEL MERCATO

~~Le entrate percepite dalla gestione sono date da:~~

- 1) Canoni per magazzino-posteggio;
- 2) Canoni per i servizi di mercato direttamente gestiti dal Comune;
- 3) Diritti sulle tessere di accesso al mercato;
- 4) Tariffe per assegnazione aree riservate ai produttori;
- 5) Canoni per la concessione a terzi di particolari servizi;
- 6) Contributi per stampati per modulistica ISTAT e diversi;
- 7) Diritti sulle certificazioni rilasciate dal Direttore;
- 8) Istituzione dei diritti di mercato.

ART. 8  
SERVIZI DI MERCATO

Al Mercato sono di norma assicurati i seguenti servizi:

- 1) Servizio di facchinaggio;
- 2) Servizio traino e trasporto interno e conto terzi da e per il mercato;
- 3) Servizio pulizia, smaltimento rifiuti ed eventuale trasformazione, degli scarti e delle eccedenze abbandonate;
- 4) Servizio di bar e ristorante;
- 5) Servizio di frigorifero;
- 6) Servizio di distribuzione carburanti e lubrificanti;
- 7) Servizio di pubblicità;
- 8) Servizio di posteggio per veicoli ed automezzi;
- 9) Servizio igienico-sanitari;
- 10) Servizio pesa merci e controllo verifica merci negoziate;
- 11) Assistenza ai mezzi di trasporto quelli operanti all'interno del mercato;
- 12) Servizi bancari;
- 13) Servizio vendita all'asta;
- 14) Pubblicità dei prezzi e delle quantità trattate;

- ) Servizio movimentazione, recupero e riparazione di imballaggi;
  - ) Servizio di vigilanza;
  - ) Servizio statistico e rilevazione prezzi;
  - ) Altoparlante;
  - ) Telefono pubblico;
  - ) Servizio manutenzione impianti, strutture, attrezzature;
  - ) Poste di primo soccorso sanitario;
- Ogni altro servizio ausiliario del Mercato che sia utile all'efficiente funzionamento del Mercato stesso.
- Comune può dare in concessione a terzi i servizi che non ritenga di gestire direttamente, privilegiando a parità di condizioni, i richiedenti con domicilio fiscale nel territorio comunale da almeno tre anni. —
- Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra il Comune e il concessionario, sentita la Commissione di Mercato di cui all'art. successivo art. 8.
- I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.
- Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto, sotto pena di decadenza.
- Il Comune stabilisce i canoni e le tariffe conformandosi al principio che il canone deve essere corrispettivo di un servizio effettivamente prestato e proporzionato al valore reale di questo, a prescindere dalle modalità organizzate della produzione di tale servizio.
- In ogni caso i servizi di cui ai punti precedenti costituiscono fondi di entrate in bilancio ai sensi del precedente art. 6.

#### ART. 9 COMMISSIONE DI MERCATO

Nel Mercato è costituita una Commissione presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

La Commissione è nominata dal Comune ed è composta dai seguenti membri designati dai rispettivi Enti, Associazioni ed Organizzazioni:

- 1) tre rappresentanti del Comune di cui uno della minoranza, eletti dal Consiglio Comunale;
- 2) un rappresentante della Camera di Commercio di Caserta;
- 3) tre rappresentanti del movimento cooperativo dei produttori;
- 4) tre rappresentanti delle associazioni di categoria della produzione;
- 5) due rappresentanti dei consumatori, di cui uno in rappresentanza delle cooperative di consumo;
- 6) due rappresentanti dei commercianti all'ingrosso operanti nel mercato;
- 7) due rappresentanti dell'industria di trasformazione e di conservazione;
- 8) due rappresentanti dei commissionari di mercato;
- 9) due rappresentanti del commercio al dettaglio;
- 10) due rappresentanti del commercio ambulante;
- 11) due rappresentanti dei facchini e degli altri lavoratori dipendenti;
- 12) l'Ufficiale Sanitario o suo delegato;
- 13) un abituale operatore con i mercati esteri;
- 14) un rappresentante dell'I.C.E. (Istituto Commercio Estero).

La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La Commissione ha facoltà di eleggere nel proprio seno un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente della Commissione stessa o da suo delegato, del quale devono far parte in ogni caso, i rappresentanti della categoria dei produttori, dei commercianti all'ingrosso, dei commissionari, dei dettaglianti, degli ambulanti, dei facchini, dei consumatori e delle cooperative.

La Commissione ne determinerà le competenze, entro i compiti propri, e fisserà le norme relative alla durata in carica e quelle necessarie al funzionamento. Alle sedute della Commissione e del Comitato di coordinamento partecipa senza diritto di voto il Direttore del Mercato. Ai lavori della Commissione e del Comitato di coordinamento possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di altre

categorie, Enti, e uffici interessati ed esperti nei problemi da trattare.  
Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione e/o dal Comitato di coordinamento e' trasmessa all'Assessorato Regionale al Commercio, al Comune, al Direttore del Mercato a cura del Segretario entro venti giorni dall'adozione. Un dipendente del Comune, quale segretario della Commissione, redige verbale di ciascuna riunione che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva e trascritto nell'apposito registro ed firmato dal Presidente e dal segretario.

#### ART. 10 FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE DI MERCATO

La Commissione di cui al precedente art. 9, e' convocata dal Presidente di regola una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Gli inviti di convocazione recanti l'ordine del giorno, devono pervenire la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della Commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Nei casi urgenti, la Commissione puo' essere convocata senza il rispetto del termine di cui al comma precedente.

Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti la Commissione aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, con la presenza di un qualsiasi numero di componenti. Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parita' di voti, prevale quello del Presidente.

I membri della Commissione, che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.

La Commissione ha il compito di:

- 1) esprimere parere sul numero dei posteggi, di cui il mercato e' capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che puo' occupare ciascun posteggio precisando inoltre la parte di superficie riservata ai produttori singoli e associati e quella destinata a venditori occasionali, purché in possesso dei requisiti di legge. Nella determinazione della superficie di ciascun posteggio fisso del mercato si dovra' tenere conto della capacita' degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire la funzionalita' del posteggio e lo sviluppo di una congrua attivita' commerciale dell'azienda;
- 2) Esprimere parere, sentiti gli interessati, sulle sanzioni di cui al successivo art. nei confronti degli operatori del mercato;
- 3) esprimere parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato;
- 4) proporre al Comune le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del mercato stesso, al fine di assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
- 5) proporre al Comune le modifiche da apportare al regolamento di Mercato al fine di renderlo piu' rispondente possibile alle esigenze di funzionamento del Mercato stesso;
- 6) esprimere parere in ordine all'organico del personale dipendente del Comune necessario al funzionamento dei servizi di Mercato su proposta del Direttore del Mercato;
- 7) esercitare ogni altra attribuzione espressamente prevista dalla normativa vigente.

Al fine di fornire alla Commissione Regionale, di cui all'art. 5 della legge regionale 1 aprile 1975 n. 13, le indicazioni utili allo svolgimento dei compiti propri, la Commissione di mercato provvede:

- a) riferire elementi e valutazioni in ordine ad accertamenti e controlli effettuati nell'ambito del Mercato;
- b) ad inviare notizie dei provvedimenti cosi' come risultano dai verbali delle proprie riunioni;

c) a comunicare eventuali rilievi, deficienze ed irregolarità riscontrate nell'ambito della Regione.

Ai componenti la Commissione di cui al precedente art. 9 per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, spettano il rimborso spese di viaggio e di pernottamento di presenza, nei limiti di legge e nella misura prevista dal D.P.R. n. 100 del 1956 n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni a carico del Comune.

#### ART. 11

##### DIRETTORE DEL MERCATO

Al Mercato è preposto un Direttore preposto alla Direzione di tutti i servizi del Mercato ed è responsabile del regolare funzionamento del Mercato stesso nei confronti del Comune.

Il Direttore è organo del Mercato. La sua nomina è fatta dal Comune. La nomina avviene a seguito di concorso pubblico per titoli e per esami, bandito dal Comune.

L'esame consiste in un colloquio, che i candidati devono sostenere innanzi ad una Commissione nominata dal Comune.

Il Direttore del mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni. Egli non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da Enti gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni, purché autorizzato dal Comune, né svolgerà attività commerciale od altre attività ritenute incompatibili dal Comune con le funzioni svolte nel mercato stesso.

La posizione giuridica ed il trattamento economico del Direttore sono regolati dal Comune. Il Direttore ha l'obbligo di risiedere nell'ambito del mercato, e ove possibile risiedere nell'apposito alloggio di servizio postogli a disposizione gratuitamente dal Comune.

#### ART. 12

##### COMPITI DEL DIRETTORE DEL MERCATO

Il Direttore del Mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento nonché a quelle impartite al riguardo dal Comune ed alle decisioni nella sua competenza adottate dalla Commissione di Mercato.

È il capo degli uffici e del personale addetto ai servizi di mercato, pertanto dirige il personale, sovraintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, propone l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale stesso.

Al Direttore del mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

- 1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
- 2) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
- 3) vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- 4) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
- 5) intervenire per dirimere le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato, con funzione di amichevole compositore nelle controversie;
- 6) autorizzare, in casi eccezionali l'introduzione e l'uscita dei prodotti oltre l'orario previsto;
- 7) proporre al Comune o alla Commissione di mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume di affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi di mercato;

- g) accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondono ai requisiti prescritti;
- 9) accertare, a richiesta degli operatori alle vendite, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e ove occorra, la varietà della merce e lo stato di conservazione;
- 10) vigilare, nei limiti delle proprie funzioni, sugli operatori di mercato, sul rispetto delle norme di legge e di regolamento;
- 11) vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso dei prodotti e perché vengano impediti eventuali frodi;
- 12) eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne;
- ~~13) eseguire e disporre sopralluoghi alla produzione;~~
- 14) curare nel quadro delle attrezzature di mercato la buona conservazione dei prodotti di cui al successivo art.;
- 15) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari di cui al successivo art. 47;
- 16) emanare, in tutte le ordinanze e nei limiti di servizio per il quale è designato, delle prescrizioni, in conformità delle proprie attribuzioni;
- 17) rilasciare le tessere di accesso di cui al successivo art. 25;
- 18) mantenere i rapporti con gli altri mercati nazionali ed esteri;
- 19) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonche' dal presente regolamento.

Il Direttore ha l'obbligo di allontanare dal mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme di legge e del presente regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.

#### ART. 13

#### PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

Il personale impiegato ed operaio del mercato, ed assegnato dal Comune in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di cui al precedente comma sono disciplinati dalle disposizioni riguardanti il personale del Comune.

Presso il Mercato saranno distaccati Vigili Urbani secondo il numero, grado e periodo di permanenza determinati dall'Amministrazione Comunale sentito il Direttore del Mercato, per l'espletamento di compiti di polizia amministrativa in base alle direttive impartite dal Direttore nell'ambito degli indirizzi del Comune.

#### ART. 14

#### RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI

Il servizio concernente le rilevazioni statistiche è assicurato dal Comune in collaborazione con gli organismi interessati.

Le rilevazioni statistiche, effettuate in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica, riguardano sia le quantità delle singole merci introdotte nel mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato.

La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci.

Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specializzazione merceologica (varietà, qualità, ecc.) della quantità e della provenienza.

La rilevazione dei prezzi, a cui provvede la Direzione del Mercato, viene effettuata a mezzo di intervistatori scelti tra i dipendenti all'uopo qualificati, i quali durante il periodo della vendita intervisteranno gli operatori per raccogliere dagli stessi i prezzi praticati.

per ogni prezzo rilevato, sarà registrato, oltre al prezzo, anche la qualità e la quantità della merce, cui i prezzi si riferiscono ed il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.

L'Istituto Centrale di Statistica può effettuare controlli sull'esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità, può disporre d'intesa con il Comune apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento del mercato.

I dati indicati sono rilevati in conformità alle norme di cui all'art. 40 e possono essere comunicati a chiunque sia per qualsiasi motivo della pubblica utilità, ma con la massima divulgazione.

La Direzione del Mercato ha la facoltà di effettuare controllo in analogia quanto disposto per altri fini, dell'ultimo comma dell'art. 40.

Tutti gli operatori sono tenuti a fornire alla Direzione del mercato le informazioni ed i dati statistici da questa richiesti.

ART. 15  
SERVIZIO DI POLIZIA

Nel mercato deve essere costituito un servizio di polizia. Il Comune deve a disposizione dei predetti organi di polizia i locali necessari.

ART. 16  
SERVIZIO DI PESATURA E VERIFICA DEL PESO

All'interno del mercato può essere posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

La Direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori.

La Direzione provvede ad eseguire controlli prima o all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre: mantenuti in perfetta condizione di funzionamento; perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;

beni custoditi ed i compratori, dei quali è del cattivo funzionamento della pesatura deve essere data informazione alla Direzione del mercato.

È dovuto al compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'interno delle vendite dal venditore o dal personale da lui incaricato.

ART. 17  
SERVIZIO IGIENICO SANITARIO

Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e attrezzature, nonché di accertamento della commestibilità dei prodotti agricoli-alimentari ammessi al mercato, provvedono i competenti organi regionali, provinciali e comunali, osservando le norme vigenti e quelle impartite dalle competenti autorità, anche in materia di igiene del suolo, dell'abitato e dell'ambiente.

Le autorità competenti possono dichiarare non idonei all'alimentazione determinate parti di prodotti e disporre la distruzione e l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo rilasciandone certificazione da consegnare al titolare della merce e alla Direzione del mercato.

È vietato il ritiro delle merci, per estensione della merce e alla Direzione del mercato, senza la Commissione di mercato, tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare l'ambiente, pur mirando a realizzare, ove possibile, fondi di entrata in bilancio a norma del presente articolo.

Il Comune deve a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali necessari.

necessari per lo svolgimento delle sue funzioni secondo le modalita' a riguardo precisate dai predetti organi ove necessario.  
I controlli igienico-sanitari sono previsti secondo le modalita' stabilite dalla competente autorita' sanitaria.  
Le irregolarita' riscontrate comportano, oltre alle sanzioni previste, la pubblicazione nelle forme di legge dell'infrazione (affissione all'atto del provvedimento).

#### ART. 19 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO

Il servizio di facchinaggio puo' essere assicurato da:

- a) imprese autorizzate in concessione dal Comune con preferenza per cooperative o loro consorzi o carovane i cui soci siano in possesso del certificato d'iscrizione nel Registro di cui all'art. 121 del T.U. delle leggi di delegazioni.
- b) in mancanza della concessione di cui sopra le operazioni di facchinaggio e trasporto possono essere compiute da facchini liberi purché possiedano il certificato di cui alla lettera a).
- c) da lavoratori dipendenti delle aziende titolari di magazzini, in ragione di un lavoratore per ogni merce venduta dal loro datore di lavoro;
- d) dai coadiuvanti dei produttori ammessi alle vendite;

Il ricorso al servizio di facchinaggio e' facoltativo.

I dettaglianti e gli altri operatori ammessi alle vendite possono provvedere personalmente o attraverso propri dipendenti al trasporto delle merci fuori del mercato delle merci acquistate, nel rispetto delle disposizioni impartite dal direttore del mercato.

Nel caso di cui alla lettera a) dovra' farsi obbligo nell'atto di concessione al soggetto concessionario del servizio di garantire, in ogni caso, la presenza nel mercato di un numero di facchini di cui al successivo comma.

Il Comune su proposta del Direttore, sentiti i rappresentanti sindacali dei facchini liberi, e ove esistano cooperative, i rappresentanti di queste ultime, provvede alla determinazione annuale del numero e dell'indicazione del servizio di facchini a disposizione degli operatori, in modo da garantire un efficiente servizio e di assicurare a questi la continuita' del lavoro ed il raggiungimento di un'equa retribuzione media giornaliera, in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte ed alle relative tariffe. Le operazioni di facchinaggio rese nell'ambito del magazzino-posteggio vanno intese nell'ambito comprendente anche il pianale del veicolo ad essi addestate per lo scarico.

Tutti gli operatori che intendono avvalersi di personale proprio devono dare preventiva comunicazione alla Direzione del Mercato entro il 31 ottobre di ogni anno per consentire al Comune di tenerne conto agli effetti della determinazione dell'organico occorrente.

I lavoratori facchini liberi, per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere nell'interno del mercato, debbono aver compiuto il 18° anno di eta' ed essere esenti da malattie ed infermita' che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica nonche' lo svolgimento delle proprie attivita'.

Tali linee devono essere sempre in possesso di libretto sanitario approvato. L'autorizzazione non potra' essere rinnovata oltre il 31 dicembre dell'anno in cui l'interessato avra' compiuto il 61° anno di eta'.

I facchini sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffa proposta dal Comune ed approvata nei modi di legge.

I facchini sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera ne' possono rifiutarla quando siano richiesti.

I facchini, altresì, e' vietato di farsi aiutare o sostituire da altre persone non autorizzate nel disimpegno delle loro attivita'.

I facchini che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento o da quelle emanate dal Direttore del Mercato per quanto di sua competenza, o che ostacolano il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti

sanzioni:

- a) diffida scritta ed orale disposta dal Direttore;
- b) sospensione dal mercato per un periodo <sup>di tempo</sup> variabile da uno a quindici giorni;
- c) nei casi piu' gravi, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria del mercato piu' rappresentative a livello nazionale, revoca dell'autorizzazione dal mercato disposta dal Comune, su proposta del Direttore, sentita la Commissione di Mercato, e l'abolizione della concessione dell'intercessione al mercato, con conseguente sospensione delle tariffe non puo' essere applicata per nessuno dei suddetti sanzionati, fatta eccezione per quella prevista al punto c), sono assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta.

#### ART. 19

##### TARIFFE

Le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono poste dal Comune, sentito il parere della Commissione di mercato, ed approvate nei modi di legge.

Le tariffe anzidette sono a cura della Direzione del mercato, disposte in un apposito regolamento che viene affisso a coloro che operano nel mercato possono prendere visione.

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chiunque pagamenti in misura superiore a quella stabilita al comma precedente.

Le somme pagate in piu' sono ripetibili.

L'imposizione e l'esazione di tariffe superiori a quelle fissate nei modi di legge comportano l'irrogazione della sanzione della sospensione dell'attivita' nel mercato, giusta successivo art. 43;

#### Art. 20

##### SERVIZI BANCARI E CASSA DI MERCATO

Il Comune, in base alle vigenti disposizioni autorizza l'apertura di sportelli bancari interni ad aziende di credito abilitate.

Al fine di agevolare lo svolgimento del servizio di tesoreria inerente all'attivita' del Mercato e facilitare le operazioni bancarie e creditizie da parte degli operatori, il Comune, entro il recinto del mercato, puo' istituire la cassa di mercato, affidandola ad una azienda di credito, abilitata dalla normativa vigente mediante apposita convenzione da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione di Mercato.

Il Comune potra' istituire apposito fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito degli operatori di mercato.

Le modalita' per la costituzione ed i limiti entro cui il "FONDO" deve essere contenuto sono stabiliti dal Comune, sentita la Commissione di Mercato.

Non puo' farsi obbligo agli operatori commerciali di far ricorso alla cassa di mercato.

#### ART. 21

##### RESPONSABILITA'

Salve ed impregiudicate le responsabilita' di legge, il Comune non assume responsabilita' di qualsiasi natura per danni, mancanza o deperimenti dei prodotti o cose che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori e ai frequentatori del mercato.

Gli operatori o frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi causati ai loro dipendenti causati al Comune.

A loro carico il Comune puo' adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

#### ART. 22

##### SOGGETTI AMMESSI ALLE VENDITE ED AGLI ACQUISTI Venditori e compratori

no ammessi ad operare nel mercato:

**VENDITORI:**

- 1) i produttori singoli ed associati, anche se non iscritti negli appositi albi nei limiti della capacità produttiva delle loro aziende;
- 2) le cooperative, i consorzi e le società di produttori;
- 3) le organizzazioni di produttori di cui alla legge 27 febbraio 1967, n. 231;
- 4) i consorzi e le associazioni di produttori e commercianti;
- 5) i commercianti all'ingrosso, i commissionari, astatori, e, nel caso necessario, gli astatori iscritti negli albi di cui all'art. 3 legge 25 marzo 1959, n. 125;
- 6) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti di cui all'art. 1;
- 7) Enti Comunali di consumo e di approvvigionamento;

**COMPRATORI:**

- 1) commercianti all'ingrosso;
- 2) commissionari ed i mandatari;
- 3) commercianti al minuto;
- 4) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
- 5) gli Enti di cui all'art. 1, comma 2 ed approvvigionamento;
- 6) le consultative comunali, i gestori di mercati, i gestori di centri di spacci aziendali e di altri consorzi;
- 7) i gruppi di acquisto, i loro consorzi ed associazioni, operatori della grande e media distribuzione.

Sono ammessi, inoltre, agli acquisti i privati consumatori con le modalità e i limiti di orario stabiliti dal Comune.

Avverso la mancata ammissione al Mercato e' ammesso ricorso al Sindaco che, sentita la Commissione di Mercato, decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo.

**Art. 23**

**COMMISSIONARI, MANDATARI ED ASTATORI**

I titolari di concessione per magazzini e posteggi debbono prestare una cauzione al Comune in denari e titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa mediante rideduzione bancaria.

L'importo della cauzione non puo' essere inferiore a L. 500.000 e non superiore all'importo pari a 3 mesi di rata del canone di concessione fissato dal Comune, sentita la Commissione di Mercato.

I commissionari ed i mandatari, operanti fuori dal mercato, debbono parimenti versare la cauzione prevista dal 1° comma.

La cauzione di cui al presente articolo resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato e' ammesso ad operare nel mercato ed e' prestata a garanzia nell'ordine:

- 1) delle somme dovute all'Amministrazione Comunale per mancato pagamento di canoni di concessione magazzini-posteggi, tasse etc;
  - 2) delle spettanze dovute ai propri dipendenti;
  - 3) dei crediti dei produttori, operatori e di ogni altro committente in dipendenza delle operazioni compiute nel mercato.
- Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica sono ammessi ad operare nel mercato anche gli astatori.

**ART. 24**

**ACCETTAMENTO PER L'AMMISSIONE ALLE VENDITE ED AGLI ACQUISTI**

L'ammissione alle vendite ed agli acquisti nel mercato avviene previa verifica dei requisiti stabiliti dal regolamento e dalla legge, essa e' disposta dal Direttore attraverso l'esame della seguente documentazione da acquisire agli atti:

- 1) certificazione dell'iscrizione negli albi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959 n. 125.
- 2) certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

agricoltura della Provincia cui risiede l'interessato, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate dall'art. 22, qualora si tratti di persona non sottoposta all'obbligo di iscrizione negli albi di cui alla lettera a) dell'presente articolo. I produttori devono esibire una certificazione del regime IVA ed un'attestazione della dimensione delle superfici coltivate, della destinazione produttiva, la capacità produttiva per singola coltura e il titolo di possesso del terreno;

b) titolari di pubblici esercizi e commercianti al minuto devono esibire una certificazione della relativa autorizzazione;

c) tutti i soggetti di cui alle lettere precedenti debbono esibire una certificazione che attesti che non siano intervenuti ed in corso di carico i provvedimenti di prevenzione previsti dalla normativa sanitaria vigente;

d) i controlli di veridicità sulla produzione di cui alla lettera c) possono essere effettuati dal direttore di mercato coadiuvato da due rappresentanti indicati dalla Commissione di mercato e da un tecnico designato dal Comune.

#### ART. 25

#### TESSERA AL MERCATO

Per l'accesso al mercato il Direttore dello stesso rilascia a tutti gli operatori ammessi o a coloro che abbiano accesso al mercato, apposita tessera munita di fotografia da cui risulti:

- 1) le generalità del titolare;
- 2) il titolo di ammissione al mercato;
- 3) il periodo di validità.

Entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento tutti gli operatori devono essere muniti di tessera.

Prima tale termine, il Direttore del Mercato, richiedendo in caso di necessità anche l'intervento della forza pubblica, è tenuto a vietare l'accesso al mercato a coloro che risulteranno sprovvisti della tessera di cui ai commi precedenti.

Per il rilascio della tessera è imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spesa.

Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso al Sindaco che sentito la Commissione di mercato, decide, entro 30 giorni, il provvedimento definitivo.

Il Direttore del mercato può autorizzare l'ingresso di altre persone che, su richiesta, da lui ritenuta giustificata.

#### ART. 26

#### DISCIPLINA OPERATORI E PERSONALE DA ESSI DIPENDENTI

I produttori singoli o associati, i consorzi e le cooperative di produttori non iscritti negli appositi albi, possono vendere soltanto i prodotti di loro produzione, direttamente o a mezzo di familiari o di persone dipendenti dall'azienda.

I commercianti grossisti possono effettuare vendita anche per conto terzi e specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti nell'apposito albo dei commissionari.

I commissionari assegnatari di magazzino-posteggio in mercato possono effettuare vendite per conto proprio, solo se iscritti nell'Albo dei commercianti.

È vietato ai commercianti ed ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere derrate in loro possesso e presenti sul mercato ad altri

commercianti all'ingresso o commissionari di mercato per la rivendita all'interno dello stesso: i relativi contratti sono nulli.

I commissionari, i mandatari, gli astatori non possono esercitare per conto proprio sia nel mercato che fuori mercato il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Tutti i suddetti sono tenuti alla pubblicazione, presso il mercato, di tutti i prezzi di vendita dei

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

Art. 28

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

Art. 28



prodotti alimentari devono essere muniti dell'apposito libretto sanitario  
 aggiornato e sottoposti agli obblighi delle disposizioni vigenti.

Art. 27

DESTINAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

I magazzini-posteggio destinati ad attività di vendita a carattere  
 contrattivo dei prodotti di cui al precedente art. 1, sono assegnati dal Comune  
 agli operatori indicati nella lettera A) dell'art. 22 del presente regolamento.  
 Con apposito avviso pubblico saranno indicati i termini e le modalità per la  
 presentazione delle domande ed i documenti e i titoli che dovranno essere  
 presentati per la valutazione delle domande stesse.

I magazzini-posteggio, i posteggi saranno assegnati:

- 1) alle cooperative o Consorzi di produttori;
- 2) alle cooperative o Consorzi di commercianti;
- 3) agli altri operatori;

Nella fascia di classe, prevista al presente regolamento, i posteggi  
 saranno divisi in cinque categorie e seguiti, collettivi di cui al presente  
 regolamento e continui nell'attività;

- 1) volume d'affari superiori in precedenza;
- 2) volume d'affari superiori in precedenza;
- 3) anzianità d'esercizio nel settore della ditta richiedente.

~~La ditta di cui al presente regolamento, che ha richiesto~~  
 nessuna ditta potrà essere assegnataria di due o più magazzini o posteggi  
 nell'ambito del mercato.

Non saranno prese in considerazione richieste di assegnazione prodotte da  
 persone incluse nello stato di famiglia di altri soggetti assegnatari.  
 Le assegnazioni dei predetti magazzini-posteggio hanno durata triennale ed  
 avranno scadenza contemporanea qualunque sia la loro data di inizio, salvo  
 revoca o rinnovo, escludendosi la proroga tacita alla scadenza.

La scadenza dei tre anni potrà procedersi ad una nuova assegnazione con le  
 modalità di cui ai commi precedenti.

Il canone per l'uso di ciascun magazzino-posteggio è stabilito dal Comune  
 sentito la Commissione di mercato ed appurato nei modi di cui all'art. 25.  
 Il canone sarà corrisposto mensilmente anticipatamente.

Art. 26

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

Le aree riservate ai produttori singoli ed associati, pari al 10% dello spazio  
 esistente, sono assegnate dal Comune ai richiedenti che dimostraranno di  
 appartenere alle corrispondenti categorie indicate nell'art. 23 lett. A).

Le assegnazioni di dette aree possono avere durata annuale, triennale o  
 a giornaliere.

Le assegnazioni di durata superiore ai 60 giorni sono effettuate dal Direttore  
 di Mercato.

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 25

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 24

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 23

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 22

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 21

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 20

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 19

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 18

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 17

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 16

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 15

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 14

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 13

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 12

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 11

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 10

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 9

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 8

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 7

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 6

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 5

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 4

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 3

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 2

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

Art. 1

ASSEGNAZIONE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti stabilite  
 con le modalità di cui all'art. 19 deve essere pagata anticipatamente.  
 Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

in caso che gli eredi legittimi siano minori possono essere rappresentati da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora la persona fisica assegnataria di un magazzino-posteggio, intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, non può disporre l'assegnazione sia trasmessa alla società, sia per la residua durata dell'assegnazione, sia regolata, senza altro, dalla volontà dell'assegnatario.

La società deve essere costituita in forma di società a responsabilità limitata, secondo l'ordine giuridico e commerciale della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato e purché non ostino motivi di pubblica utilità. In tali casi l'assegnazione prevede la clausola risolutiva qualora la persona fisica ex assegnataria, o in caso di morte, gli eventuali eredi, pendente per qualsiasi motivo, la qualità di socio di detta società.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetti cessazione di attività della ditta richiedente.

Qualora l'assegnazione sia disposta in favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della carica della carica, salvo che la persona giuridica non sia stata costituita in seguito all'assegnazione e nel caso non è il legale rappresentante che rappresenta non può esserci soluzione di continuità nella gestione del magazzino-posteggio.

Qualora l'assegnazione sia disposta a favore di cooperative o di associazioni di produttori essa viene intestata alle cooperative o alle associazioni di produttori stesse che sono tenute a comunicare al Comune i nominativi dei legali rappresentanti e tempestivamente le variazioni che possono intervenire nel corso dell'assegnazione.

ART. 30

~~GESTIONE DEI MAGAZZINI E POSTEGGI~~

Il magazzino-posteggio deve essere gestito dall'intestatario della assegnazione, o della persona di cui al 2° e 3° comma dell'articolo precedente.

Qualora l'assegnatario sia persona fisica, questi in caso di comprovato impedimento non può farsi rappresentare, per un massimo di due anni, dalla gestione del posteggio o da un parente entro il terzo grado o da persona che soddisfi i requisiti di legge e mandato di rappresentanza.

Quando la rappresentanza di cui al comma precedente supera complessivamente il quarto della durata dell'assegnazione questa è revocata.

Il caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, ad eccezione delle cooperative e delle associazioni di produttori, e gestione potrà essere affidata a persona della società diversa dal rappresentante legale purché abbia il mandato di rappresentanza.

Gli assegnatari, per i rapporti con il Comune debbono eleggere domicilio, presso il rispettivo posteggio.

ART. 31

USO DEI MAGAZZINI-POSTEGGI

In conformità all'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'annuncio al rispettivo locale, il proprio nome, cognome e indirizzo; le cooperative e le associazioni dei produttori devono indicare solo la ragione sociale e la sede.

Il Comune può fissare criteri di uniformità per le indicazioni di cui al comma precedente.

I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e delle attrezzature necessarie per la vendita. E' vietato adibire i magazzini-posteggi e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti.

Il Comune può provvedere all'istituzione di un deposito di imballaggi adeguato alle necessità del mercato. Le responsabilità di gestione, nel caso di magazzini, saranno a carico del proprietario. Il Comune può, inoltre, istituire magazzini, salite e scale pedonali, per il deposito di imballaggi.

ne impartira' le disposizioni del caso.  
Non e' consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entita' senza la preventiva autorizzazione del Comune.  
La relativa istanza deve essere presentata tramite il Direttore del Mercato.

ART. 32  
RIFORMA E REVUCA DELLE ASSEGNAZIONI

Le assegnazioni dei magazzini-posteggio cessano:  
) alla scadenza;  
) per rinuncia dell'assegnatario;  
) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;  
) per scioglimento della societa' assegnataria.  
L'assegnazione e' revocata nei seguenti casi, sentita la Commissione di Mercato:  
) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;  
) uso totale o parziale da parte di terzi del magazzino-posteggio;  
) inattivita' completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi e per sei giorni consecutivi in un anno non alterata giustificata dal Comune;  
) inosservanza delle leggi, dei regolamenti ed altre norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;  
) accertata morosita' di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il magazzino-posteggio o per la tariffa per l'occupazione dell'area.  
La revoca e' deliberata dal Comune, previa diffida agli interessati, salva ogni altra azione civile e penale.  
Nei casi indicati ai numeri 2,3, e 5 si procedera' alla revoca solo per inottemperanza dell'interessato alla diffida di cui al comma precedente.  
Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi debbono essere consegnati al Comune liberi da persone e cose, entro i 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca. In caso di inottemperanza si procede allo sgombero a cura del Comune e a spese dell'assegnatario che e' tenuto a rimborsare i danni eventualmente arrecati al magazzino-posteggio stesso.

ART. 33  
ORARIO DEL MERCATO E CALENDARIO FESTIVITA'

Le contrattazioni hanno luogo tutto l'anno ad eccezione della domenica e dei seguenti giorni durante i quali sara' osservata la chiusura completa:

- 1 gennaio
- 25 aprile
- 1 maggio
- 15 agosto
- 1 novembre
- 8 dicembre
- 25 dicembre
- 26 dicembre

Gli orari di funzionamento sono:  
apertura cancelli ed inizio immissione prodotti ore 3,00  
termine immissione prodotti ed inizio contrattazioni ore 5,00  
termine contrattazioni ore 11,00  
vendita diretta ai consumatori ore 11,30 - 12,30  
chiusura mercato ore 12,30  
chiusura cancello ore 13,00

nel periodo 1 novembre-30 marzo i predetti orari sono ritardati di un'ora.  
In periodi di forti produzioni l'orario del mercato di cui al presente articolo puo' essere aumentato di tre ore al giorno.  
I periodi di cui al comma precedente sono individuati dalla Giunta Regionale sentita la Commissione Regionale prevista dall'art.5 della legge 1 aprile 1978 n.13, e non possono complessivamente superare 90 giorni ogni anno per ciascun tipo di mercato.  
Il Comune sentita la Commissione Regionale e l'autorizzazione Municipale di

orario di apertura cancelli; fino ad un massimo di tre ore, restando, in  
ogni caso, l'orario delle contrattazioni.

ART. 34  
MERCATO INTERNO

- ) effetti della vendita in luoghi diversi da quelli di cui al comma 1;
  - ) abbandono, alla fine delle vendite, prodotti e imballaggi, in aree destinate ai produttori singoli ed associati;
  - ) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare l'andamento della circolazione;
  - ) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
  - ) sollecitare offerte o curare raccolte e sottoscrizioni, quale che sia l'oggetto.
- Beneficiario:**
- ) esercizio qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc., senza autorizzazione;
  - ) introdurre cani;
  - ) accettare sollecitazioni, offerte o proposte, di qualsiasi natura;
  - ) effettuare vendite, al pubblico, di prodotti, di cui al comma 1, in spazi non destinati a tale scopo, o in spazi non destinati al mercato interno.
- Il mercato interno ha luogo nei locali e nei spazi destinati al mercato interno, e nelle contrattazioni;
- ) ogni atto contrario alla sicurezza,
- e organizzazioni sindacali delle categorie operanti nel mercato possono porre in appositi albi, disposti dalla Direzione, avvisi a carattere disciplinare a pulizia dei locali, strade e spazi e' disciplinata dal Direttore, secondo le norme prescritte dal Comune, sentita la Commissione di Mercato.

ART. 35  
CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI

Veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in mercati, sono ammessi a circolazione e a sosta nei mercati, durante l'orario di apertura dei cancelli, e nei giorni di mercato, nei limiti delle operazioni di vendita, e nei giorni di mercato, nei limiti delle operazioni di vendita.

La circolazione e la sosta dei veicoli, operanti nei mercati, sono disciplinate dal Direttore, con apposito regolamento, nel quale sono fissati i termini del trasporto interno delle merci in ampiezza, le operazioni di facchinaggio, e' autorizzato dal Direttore, e caratteristiche tecniche e di ingombro di tutti i mezzi sono stabilite per assicurare, sempre presenti le esigenze igieniche e funzionali del mercato, il trasporto delle merci alla rete viaria di destinazione, la necessaria sicurezza e l'ordine pubblico.

Il numero massimo dei predetti veicoli e' fissato dal Direttore, sentito il Direttore del Mercato, sentita la Commissione di Mercato.

All'interno del Mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo, e non possono essere usati per condotti a mano.

ART. 36  
OPERAZIONI DI VENDITA

Le vendite avvengono di regola a libera contrattazione. Il Direttore, per mezzo idonei, tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi di quantitativi di merci introdotte nel mercato.

Le vendite dei prodotti puo' effettuarsi anche mediante asta pubblica, e le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, di parte del totale o di astatori iscritti nell'apposito albo. Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la categoria di qualita' ed il prezzo base della merce offerta.

Il Comune, sentita la Commissione di Mercato, puo' stabilire, per le vendite all'asta, le norme e le condizioni di vendita.

ART. 37  
NORME DI VENDITA

La merce esposta sul mercato, all'epoca della vendita, deve essere in perfetto stato di conservazione e deve essere imballata in modo da assicurare la sua integrità e la sua qualità. L'imballaggio e l'etichettatura "coppatura" deve essere inalterabile e rispondente ai requisiti igienico-sanitari prescritti. I venditori e' riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci prodotte senza dover per il ritiro stesso corrispondere al Comune alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura, che non verifichino però a sezioni effettive o specificatamente imposti dal presente regolamento e da leggi e disposizioni di legge. Il ritiro dal mercato dei prodotti agricolo-alimentari può tuttavia essere stato dai competenti organi di controllo, in base alle disposizioni di legge, per motivi di ordine sanitario.

ART. 38  
NORME PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Per la classificazione, la calibratura, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede CEE, si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati, si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal D.M. 7 agosto 1959 e successive modificazioni ed integrazioni. La commercializzazione dei prodotti di cui all'art. 1 avviene nel rispetto delle seguenti disposizioni, con particolare riferimento alle norme per l'imballaggio dei prodotti ortofrutticoli e per la regolamentazione dei relativi imballaggi, anche ai regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati. L'esatta osservanza delle norme riguardanti la commercializzazione ed il confezionamento delle merci stessate in vendita, e' in ogni caso l'obbligo del detentore dei prodotti stessi.

ART. 39  
VENDITA DEI PRODOTTI

La vendita dei prodotti agricolo-alimentari deve avvenire, a peso netto e numero, a collo. Sui imballaggi deve essere riportata l'indicazione del loro peso. Il Direttore ha facoltà di verificare e vietare la vendita di quelle partite o celle di prodotti non classificati secondo le norme in vigore, oppure di consentire la vendita a condizione che i prodotti stessi vengano adeguatamente classificati. Le vendite non effettuate a mezzo estatore debbono essere fatte personalmente dagli interessati dei posteggi o dalla persona di cui all'art. 22, o da produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta, ai sensi del presente regolamento e dei loro dipendenti. Gli assegnatari di magazzini-posteggi o personale dipendente, ai facchini e persone di fatica in genere ed ai rivenditori e' proibito intromettersi comunque nelle contrattazioni altrui. In tutto il personale di mercato, a qualunque categoria appartenga, e' assolutamente proibito svolgere nel mercato medesimo, sotto qualsiasi forma e anche in via eccezionale, attività commerciale. E' altresì proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e avere alcun interesse sia direttamente che per conto terzi o per interposta persona. Il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata ancorché essa sia normalizzata e, comunque, presentata e strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggi del venditore. Il venditore e' tenuto a fornire, a richiesta, il documento di controllo del prodotto.

l'acquirente può rifiutarla ed annullare l'acquisto.  
La norma di cui al primo comma andrà in vigore dopo un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 40  
MERCATO AFFIDATE PER LA VENDITA

I commissionari ed i mandatari possono essere incaricati di vendere, per conto del loro mandante, con le garanzie e le norme stabilite dal presente regolamento.

Al commissionari ed ai mandatari spetta una provvigione da concordarsi tra le parti e che in ogni caso non può superare il 10% del prezzo di vendita. La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del magazzino-posteggiato (carico escluso) fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente alla soglia del magazzino-posteggiato (escluso il carico), nonché dello "star del credere". Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute sul venditore.

I commissionari ed i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandatari, regolare conto di vendita per i prodotti venduti.

- In ogni conto deve risultare:
- 1) la natura e la qualificazione del prodotto ed il numero dei colli;
  - 2) il prezzo di vendita;
  - 3) il peso di ciascuna partita o colli venduti;
  - 4) il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.

I commissionari ed i mandatari debbono tenere a disposizione della Direzione del Mercato tutti gli atti ed i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

ART. 41

CERTIFICAZIONI PER MERCI NON AMMESSE ALLA VENDITA - DEPERITE

Gli operatori del mercato possono chiedere al Direttore la certificazione di ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti richiesti dalle norme in vigore.

Per le merci rimaste in vendita e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore del Mercato il quale d'intesa con l'Organo sanitario, eseguito l'accertamento, e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commercializzazione delle merci, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.

Per le merci guaste o non più commestibili, il Direttore rilascia un certificato comprovante la distruzione con riferimento all'ordine dell'Organo sanitario.

L'operatore che non ottempera alle disposizioni suddette, non può in nessun caso giustificare al Direttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

ART. 42

MERCATO AFFIDATE PER LA VENDITA ALLA DIREZIONE DEL MERCATO

Il Direttore del Mercato provvede, mediante l'opera di mandatari o commissionari di astatori, nonché della cassa di mercato ed in conformità delle norme stabilite dal Comune, sentita la Commissione di Mercato, alla vendita, mediante asta pubblica o trattativa privata:

- 1) delle merci affidate alla Direzione per la vendita;
- 2) delle merci per conto del mercato all'indirizzo dei comuni limitrofi, commissionari ed i mandatari sono incaricati durante il periodo della sospensione della vendita.

Stampato in...



piano.

Il Comune, inoltre, promuove incontri periodici con gli operatori della produzione, del mercato e del commercio al dettaglio, allo scopo di definire, in collaborazione con gli addizionati, le modalità di distribuzione dei prodotti nonché incontri mirati alla valorizzazione della produzione locale.

#### ART. 45 NORME TRANSITORIE

In fase di prima attuazione del presente regolamento sarà data priorità assoluta alla definizione e realizzazione delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8, nonché quelle di cui all'ultimo comma dell'art. 7.

In fase di prima attuazione del presente regolamento il termine di cui al secondo comma dell'art. 25 potrà essere elevato a 90 giorni.

In fase di prima attuazione la detenzione originaria di cui all'art. 13 sarà limitata al 10% del totale delle attività produttive.

L'attività di cui all'art. 13, regolata dal presente regolamento, sarà esercitata ventiquattrore al giorno dall'attività del mercato.

La prescrizione di cui all'art. 3 potrà essere derogata a seconda dello sviluppo e dell'incremento dell'attività.

In fase di prima attuazione del presente regolamento il Comune deroga dalla procedura concorsuale di cui all'art. 11 e può nominare direttore del mercato indipendentemente dall'età e dal possesso dei requisiti prescritti del titolo di studio del diploma di laurea, chi ha svolto funzioni di Direttore del mercato all'ingrosso per un periodo di almeno cinque anni in altro mercato di pari o maggiore importanza, ai sensi del D.M. 10 aprile 1970 purché e comunque in possesso di specifici attestati rilasciati al termine di corsi tecnico-professionali corrispondenti all'attività richiesta ed all'uso finalizzati e tenuti da strutture pubbliche.

In tal caso sono fatte salve l'anzianità ed esperienza comunque necessaria. Amministrazioni ed Enti Pubblici sono in ogni caso a diritti e parità.

#### ART. 46 NORME FINALI

Il disposto di cui alla lettera b) dell'art. 7 del presente provvedimento sarà attuato con separato provvedimento.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore di cui all'art. 11 sarà attuato con separato provvedimento.